



24.6.2010

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 6/2010, presentata da Mika Ollila, cittadino finlandese, sugli interessi sui pagamenti tardivi all'atto dell'importazione di veicoli in Finlandia

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il fatto che lo Stato finlandese applichi un tasso di interesse del 9% ai pagamenti tardivi all'atto dell'importazione dei veicoli in Finlandia. Detto tasso di interesse, che è nettamente superiore a quello applicato alle operazioni bancarie correnti, sarebbe finalizzato, secondo il firmatario, a impedire l'importazione di veicoli da altri Stati dell'Unione e costituirebbe pertanto un ostacolo alla libera circolazione delle merci nell'UE.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 aprile 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"Lo Stato finlandese applica un tasso di interesse dello 0,5% alla tassa sui veicoli indebitamente riscossa all'atto della loro importazione in Finlandia. Questo tasso di interesse è nettamente inferiore rispetto a quello applicato alle operazioni bancarie correnti e, secondo il firmatario, è finalizzato a impedire l'importazione di veicoli da altri Stati membri e costituisce pertanto un ostacolo alla libera circolazione delle merci nell'UE.

La Corte ha costantemente affermato che i singoli hanno il diritto di ottenere il rimborso dei tributi riscossi in uno Stato membro in violazione delle disposizioni dell'UE. Tale diritto è la conseguenza e il corollario dei diritti conferiti ai singoli da dette disposizioni quali sono state interpretate dalla Corte. Lo Stato membro di cui trattasi è quindi tenuto, in via di principio, a

rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell'UE<sup>1</sup>.

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si desume che in mancanza di disciplina dell'UE in materia di rimborso dei tributi indebitamente riscossi in uno Stato membro, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'UE. La Corte di giustizia ha affermato che tali modalità nazionali non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e devono essere efficaci, ovvero non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività)<sup>2</sup>.

Sulla base delle informazioni fornite alla Commissione, nel caso di specie non vi sono indicazioni che le suddette due condizioni siano state violate. Di conseguenza, qualora un cittadino non sia soddisfatto della situazione, dovrà valersi dei mezzi di ricorso amministrativi o giudiziari nazionali."

---

<sup>1</sup> Cfr., in particolare, cause riunite da C-192/95 a C-218/95, Comateb e a., punto 20; cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft e a., punto 84; causa C-62/00, Marks & Spencer, punto 30 e causa C-147/01, Weber's Wine World, punto 93.

<sup>2</sup> Cfr., in particolare, Metallgesellschaft e a., punto 85, causa C-255/00 Grundig Italiana, punto 33 e Weber's Wine World, punto 103.